

Codice A1816B

D.D. 10 novembre 2021, n. 3279

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6824. Autorizzazione idraulica per lavori di consolidamento al piede (sottomurazione) del muro spondale nel torrente Vermenagna, in corrispondenza del Condominio San Marco, in località Limonetto nel comune di Limone Piemonte(CN). Richiedente Condominio San Marco - fraz. Limonetto in Limone Piemonte (CN).**



**ATTO DD 3279/A1816B/2021**

**DEL 10/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6824. Autorizzazione idraulica per lavori di consolidamento al piede (sottomurazione) del muro spondale nel torrente Vermenagna, in corrispondenza del Condominio San Marco, in località Limonetto nel comune di Limone Piemonte(CN). Richiedente Condominio San Marco – fraz. Limonetto in Limone Piemonte (CN)

Il sig. Giordano Luciano Giacomo in qualità di Amministratore del Condominio San Marco, sito in Limone Piemonte – fraz. Limonetto, Via Provinciale 23, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica in data 11/08/2021 (acquisita al ns prot. n.37856/A1816B), per la realizzazione di un intervento di consolidamento di un tratto di difesa spondale in destra idrografica del torrente Vermenagna, in corrispondenza del condominio medesimo, a seguito della marcata erosione spondale verificatasi durante l'evento alluvionale ottobre 2020, così come evidenziato negli elaborati tecnici della domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Paolo Gossa, in base ai quali è prevista l'opera di consolidamento soggetta al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, e precisamente:

- sottomurazione in cls del muro spondale in destra idrografica (lunghezza 25,00 m circa), in corrispondenza del mappali 381 e 382 del F. 44 del comune di Limone Piemonte

Con nota prot. 42027/A1816B del 10/09/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Limone Piemonte per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2021 al 25/09/2021 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (nota prot. 7029 del 29/09/2021 acquisita al ns prot. 45357/A1816B del

30/09/2021).

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 30/09/2021 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Per l'intervento sopra specificato, si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'intervento indicato negli elaborati di progetto, di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'intervento di sottofondazione non dovrà determinare restringimenti della sezione del corso d'acqua

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Condominio San Marco, sito in Limone Piemonte – fraz. Limonetto, Via Provinciale 23, a realizzare l'intervento di sottomurazione della difesa in sponda idrografica destra del torrente Vermenagna, in corrispondenza dei mappali 381 e 382 del F.44 del comune di Limone Piemonte (CN), secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali, nel rispetto delle prescrizioni indicate in premessa e delle ulteriori e seguenti condizioni:

1. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando i soggetti autorizzati unici responsabili dei danni eventualmente cagionati;

3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. l'intervento in argomento potrà essere realizzato, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente.
6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza del manufatto ed immediatamente a monte e a valle dello stesso, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta del manufatto ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerlo in efficienza nel tempo;
9. il soggetto autorizzato potrà procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione previsti ai punti 7 e 8 al fine di ripristinare le condizioni di progetto autorizzate con questo provvedimento, fatte salve le comunicazioni di cui al punto 6 sopra citato. Ogni altra tipologia di intervento dovrà essere autorizzata dallo scrivente Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento in oggetto, a cura e spese dei soggetti autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dei soggetti autorizzati, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori per la durata degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe